

IL PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

visti i propri decreti in data 3 giugno 1970, 30 ottobre 1971, 24 febbraio 1972, con i quali è stato istituito e regolamentato il Centro Elettronico di Documentazione (C. E. D.);

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, in corso di pubblicazione, contenente il regolamento per l'ammissione alle utenze del servizio di informatica giuridica del Centro Elettronico di Documentazione di questa Corte;

atteso che quest'ultima normativa, come posto in evidenza nella relativa relazione, attribuisce al C. E. D. anche funzioni esterne, di rilevanza nazionale e internazionale, che dovranno trovare specifica disciplina in apposito provvedimento legislativo già messo allo studio;

atteso che ciò richiede una nuova regolamentazione interna - di ordine provvisorio - della struttura del C. E. D., tale da renderlo adeguato ai nuovi compiti;

ritenuta l'opportunità di uniformarsi alla prassi sinora seguita;

sentito il Procuratore Generale;

sentito il Dirigente Superiore della Cancelleria della Corte:

Art. 1

Il Centro Elettronico di documentazione costituisce ufficio autonomo della Corte Suprema di Cassazione, alle dirette dipendenze della Prima Presidenza della Corte stessa.

Art. 2

Il C. E. D. :

- 1) provvede ai servizi automatizzati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione;
- 2) svolge, in sede nazionale e internazionale, tutti i compiti di informatica giuridica inerenti al trattamento, alla ricerca e alla diffusione del dato giuridico globale.

Art. 3

Il C.E.D. si articola in una direzione, e in reparti, sezioni e servizi, secondo l'organigramma predisposto dalla direzione del Centro e approvato dal Primo Presidente della Corte, sentito il Dirigente Superiore.

Art. 4

Il C.E.D. è diretto da un magistrato della Corte con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione. Alla direzione del Centro sono altresì assegnati magistrati della Corte.

L'assegnazione con la precisa indicazione numerica determinata in relazione alle qualifiche è disposta dal Primo Presidente con suo decreto, nel quale viene stabilita la misura dell'esonero dal lavoro svolto presso la Sezione o presso l'Ufficio del Massimario.

Con lo stesso decreto, sentito il Dirigente Superiore, è determinata anche la consistenza numerica del personale amministrativo (funzionari, segretari, coadiutori dattilografi, commessi e autisti).

Art. 5

L'assegnazione alla Corte dei funzionari, segretari, coadiutori e ausiliari da destinare al C.E.D. è richiesta dal Primo Presidente della Corte, su proposta del Dirigente del Centro e sentito il Dirigente Superiore della Cancelleria, al Ministero di Grazia e Giustizia.

Su richiesta del Dirigente del Centro, l'assegnazione al Centro di personale già addetto alle sezioni o ad altri uffici della Corte è disposta, avuto riguardo alle esigenze di servizio della Cancelleria, con provvedimento del Dirigente Superiore della Cancelleria della Corte, vistato dal Primo Presidente.

L'assegnazione o il trasferimento a sezione, reparto, servizio ed ogni altro provvedimento concernente il personale amministrativo addetto al Centro sono disposti dal funzionario delegato dal Dirigente Superiore. Tali provvedimenti sono concordati col Dirigente del Centro e da esso vistati.

Ogni altro provvedimento concernente l'attività degli uffici del Centro è disposto dal Dirigente del Centro.


Art. 6

Presso il C. E. D. sono costituiti, con provvedimento del Dirigente, gruppi di lavoro per lo studio teorico-pratico di specifici archivi elettronici o di particolari settori dell'informatica giuridica.


I gruppi sono coordinati da magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione o la Procura Generale, e si avvalgono della collaborazione dei funzionari preposti alle sezioni, reparti o servizi del Centro, oltre che - nei limiti delle esigenze - di magistrati in servizio presso uffici giudiziari ordinari o presso altre amministrazioni pubbliche, enti o organizzazioni, designati dai capi dei rispettivi uffici. Possono altresì far parte dei gruppi di lavoro esperti di informatica o delle materie giuridiche trattate.

22 GIU 1981

IL PRIMO PRESIDENTE



V° IL PROCURATORE GENERALE

IL DIRIGENTE SUPERIORE DELLA
CANCELLERIA